



ASSOCIAZIONE  
EQUILIBRIO & R.C. srl

## Organismo di Mediazione

Iscritto al n. 971 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia (PDG del 27/11/2012)

### Tabella delle indennità del servizio di mediazione e criteri di determinazione per le mediazioni depositate dal 15 novembre 2023 Ai sensi dell'art. 28 e 31, comma a "tabella A" del DM 150/2023

#### NUOVO PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE EFFETTIVO

A norma dell'art. 8 del D.lgs 28/10 - come riformato dall'art 7 D.lgs. n.149/22 - all'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'Organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione.

Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un **effettivo confronto sulle questioni controverse**.

Il primo incontro, della durata massima di due ore, si svolge nella stessa giornata e non può essere proseguito in date successive. Qualora la riunione si protragga oltre le due ore indicate, sarà considerata come incontro successivo al primo con la conseguente applicazione delle tariffe di cui alla tabella "D".

#### INDENNITA' E SPESE PER IL PRIMO INCONTRO:

Per il primo incontro, a norma dell'art 17 dello stesso D.lgs. n.28/10 – come riformato dall'art 7 D.lgs. n.149/22 - e in applicazione dell'art 28 D.M. 150/23 sono dovute all'Organismo:

- Le **spese vive** (diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'Organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'articolo 16, comma 4).
- Le **spese di avvio** del procedimento, ai sensi del comma 4 del l'art 28 del DM 150/23
- Le **spese di mediazione**, ai sensi del comma 5 dell'art. 28 del DM 150/23.

Le spese di avvio e le spese di mediazione sono dovute in base ai seguenti importi:

TIPOLOGIA DI MEDIAZIONE	Mediazione obbligatoria (art. 5 comma 1 e art. 5 quater D. Lgs. 28/10) Importi già ridotti di un quinto ai sensi art.28 comma 8			Mediazione volontaria e mediazione con clausola contrattuale (art. 5 sexies D. Lgs. 28/10)		
	B) Spese di avvio (art. 28 comma 4 D.M 150/23)	C) Spese di mediazione (art. 28, comma 5 D.M. 150/23)	TOTALE:	B) Spese di avvio (art.28 comma 4 D.M 150/23)	C) Spese di mediazione (art. 28, comma 5 D.M. 150/23)	TOTALE:
per le liti di valore sino a € 1.000,00	€ 32,00 + IVA	€ 48,00 + IVA	€ 80,00 + IVA <b>(€ 97,60)</b>	€ 40,00 + IVA	€ 60,00 + IVA	€ 100,00 + IVA <b>(€ 122,00)</b>
per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00	€ 60,00 + IVA	€ 96,00 + IVA	€ 156,00 + IVA <b>(€ 190,32)</b>	€ 75,00 + IVA	€ 120,00 + IVA	€ 195,00 + IVA <b>(€ 237,90)</b>
per le liti di valore superiore a € 50.000,00	€ 88,00 + IVA	€ 136,00 + IVA	€ 224,00 + IVA <b>(€273,28)</b>	€ 110,00 + IVA	€ 170,00 + IVA	€ 280,00 + IVA <b>(€ 341,60)</b>
valore indeterminabile basso (fino a € 1.000)	€ 88,00 + IVA	€ 48,00 + IVA	€ 136,00 + IVA <b>(€165,92)</b>	€ 110,00 + IVA	€ 60,00 + IVA	€ 170,00 + IVA <b>(€207,40)</b>
valore indeterminabile medio (da € 1.001 a € 50.000)	€ 88,00 + IVA	€ 96,00 + IVA	€ 184,00 + IVA <b>(€224,48)</b>	€ 110,00 + IVA	€ 120,00 + IVA	€ 230,00 + IVA <b>(€280,60)</b>
valore indeterminabile alto (superiore a € 50.000)	€ 88,00 + IVA	€ 136,00 + IVA	€ 224,00 + IVA <b>(€273,28)</b>	€ 110,00 + IVA	€ 170,00 + IVA	€ 280,00 + IVA <b>(€341,60)</b>



ASSOCIAZIONE  
EQUILIBRIO & R.C. srl

Le spese vive, le spese d'avvio e le spese di mediazione dovute per il primo incontro, **devono essere versate da ognuna delle parti istanti** (intese come centri d'interesse) alla **presentazione della domanda di mediazione e da ognuna delle parti chiamate** (intese come centri d'interesse) **al momento dell'adesione** (art. 34, comma 1 DM 150/23).

**Spese vive:** Servizio di invio delle convocazioni tramite servizio postale - **€ 15 + Iva** per il servizio di invio di ciascuna raccomandata nazionale A/R; **€ 20 + Iva** per il servizio di invio ciascuna raccomandata internazionale R/R.  
Servizio di firma digitale per la sottoscrizione dei verbali e degli accordi tramite apposita piattaforma: - **€ 2 + Iva** per ciascuna firma e conservazione del verbale a norma CAD.

#### **PRIMO INCONTRO CONCLUSO SENZA ACCORDO**

Quando la mediazione si conclude senza accordo al primo incontro e il procedimento non prosegue con incontri successivi al primo, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori.

#### **PRIMO INCONTRO CONCLUSO CON ACCORDO**

Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione, ognuna delle parti è tenuta a corrispondere le **ulteriori spese di mediazione**, indicate nella tabella allegata **D** (gli importi sono già detratti delle spese di mediazione inizialmente versate relative alla tabella **C**). La somma degli importi di queste due tabelle deve essere maggiorata del 10%. (articolo 30, comma 1 del DM 150/23).

#### **INCONTRI SUCCESSIVI AL PRIMO**

Quando la mediazione prosegue con incontri successivi al primo, ogni parte, intesa come centro d'interesse, è tenuta al pagamento delle ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la tabella allegata **D**, (gli importi sono già detratti delle spese di mediazione inizialmente versate relative alla tabella **C**).

Quando il valore della controversia è indeterminabile, si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00. Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00 si applica un coefficiente dello 0,2%.

#### **ACCORDO AVVENUTO IN INCONTRI SUCCESSIVI AL PRIMO**

In caso di conciliazione avvenuta in un qualsiasi incontro successivo al primo, ogni parte dovrà corrispondere inoltre, una maggiorazione del venticinque per cento, calcolato sulle spese di mediazione determinate ai sensi della tabella "**C + D**".

#### **MEDIAZIONE OBBLIGATORIA COME CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA'**

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/10 oppure quando la mediazione è stata demandata dal giudice, l'indennità di mediazione, determinata ai sensi del DM 150/23, art. 28, comma 5 e art. 31 comma 1, è ridotta di un quinto.

#### **SOLIDARIETA' E CENTRI DI INTERESSE**

Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo (art. 34 comma 3 DM 150/23).

Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell'organismo li considera come una parte unica. (art. 34 comma 4 DM 150/23).

L'Organismo adotta la tabella degli organismi pubblici, ai sensi dell'art. 31 e 32 del DM 150/23. Le spese di mediazione, quindi, non derogano gli importi minimi fissati nella tabella "D" allegata.

#### **Ai sensi dell'art. 29 DM 150/23:**

1. "la domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
2. L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1.
3. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, il valore della lite è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti.



ASSOCIAZIONE  
EQUILIBRIO & R.C. srl

4. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal responsabile dell'organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

5. Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, il responsabile dell'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile.

Gli importi massimi previsti dalla tabella adottata dall'Organismo per le spese di mediazione saranno maggiorati del venti per cento, in ragione della complessità delle questioni oggetto della procedura, valutabile dalla richiesta congiunta al mediatore della formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 28/10 (art 32, comma 2 D. Lgs 28/10)

#### VANTAGGI FISCALI

Ai sensi dell'art 17 D.lgs. 28/2010, tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Al sensi dell'art. 20 del D. Lgs 20/10 alle parti è riconosciuto, **quando è raggiunto l'accordo** di conciliazione, un **credito d'imposta** commisurato all'indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4 del DM 28/10, fino a concorrenza di **euro seicento**. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1 D. Lgs 28/10, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un **credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione**, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di **euro seicento**. I crediti d'imposta previsti nel paragrafo precedente sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche.

**Un credito d'imposta fino a euro cinquecentodiciotto** commisurato al contributo unificato versato dal parte del giudizio estinto a seguito della conclusione dell'accordo di conciliazione.

**In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà.**

Il D. Lgs 28/10 riconosce un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro cinque centodiciotto.

Tabella "D" spese di mediazione (al netto delle spese di mediazione già corrisposte per il primo incontro)

VALORE DELLA LITE	Mediazione obbligatoria (art. 5 comma 1 e art. 5 quater D. Lgs. 28/10), già ridotte di un quinto		Mediazione volontaria e mediazione con clausola contrattuale (art. 5 sexies D. Lgs. 28/10)	
	Minimi (IVA esclusa)	Minimi (IVA inclusa)	Minimi (IVA esclusa)	Minimi (IVA inclusa)
Fino a euro 1.000,00	€ 16,00	€ 19,52	€ 20,00	€ 24,40
Da euro 1.001,00 a euro 5.000,00	€ 32,00	€ 39,04	€ 40,00	€ 48,80
Da euro 5.001 a euro 10.000	€ 136,00	€ 165,92	170,00	€ 207,50



ASSOCIAZIONE  
EQUILIBRIO & R.C. srl

Da euro 10.001 a euro 25.000	€ 256,00	€ 312,32	€ 320,00	€ 390,40
Da euro 25.001 a euro 50.000	€ 480,00	€ 585,60	€ 600,00	€ 732,00
Da euro 50.001 a euro 150.000	€ 824,00	€ 1.005,28	€ 1.030,00	€ 1.256,60
Da euro 150.001 a euro 250.000	€ 1.064,00	€ 1.298,08	€ 1.330,00	€ 1.622,60
Da euro 250.001 a euro 500.000	€ 1.864,00	€ 2.274,08	€ 2.330,00	€ 2.842,60
Da euro 500.001 a euro 1.500.000	€ 2.984,00	€ 3.640,48	€ 3.730,00	€ 4.550,60
Da euro 1.500.001 a euro 2.500.000	€ 3.544,00	€ 4.323,68	€ 4.430,00	€ 5.404,60
Da euro 2.500.001 a euro 5.000.000	€ 5.064,00	€ 6.178,08	€ 6.330,00	€ 7.722,60
Valori superiori a 5.000.001	+0,16 %	+0,16% + IVA	+0,2 % + IVA	+0,2% + IVA

**MODALITÀ DI PAGAMENTO:** tramite:

- a. Bonifico intestato a: Associazione Equilibrio & Risoluzione Conflitti srl codice **IBAN IT57G03268 36670 052657038690**
- b. Contanti o assegno presso l'ufficio dell'Associazione Equilibrio

**MAGGIORAZIONI IN CASO DI ACCORDO E COMPLESSITA'**

VALORE DELLA LITE	Mediazione obbligatoria (art. 5 comma 1 e art. 5 quater D. Lgs. 28/10)		Mediazione volontaria e mediazione con clausola contrattuale (art. 5 sexies D. Lgs. 28/10)	
	Accordo al primo incontro + 10% (IVA inclusa)	Accordo negli incontri successivi + 25 % (IVA inclusa)	Accordo al primo incontro + 10% (IVA inclusa)	Accordo negli incontri successivi + 25 % (IVA inclusa)
Fino a euro 1.000,00	€ 7,81	€ 19,52	€ 9,76	€ 24,40
Da euro 1.001,00 a euro 5.000,00	€ 15,62	€ 39,04	€ 19,52	€ 48,80



ASSOCIAZIONE  
EQUILIBRIO & R.C. srl

Da euro 5.001 a euro 10.000	€ 23,80	€ 70,76	€ 35,38	€ 88,45
Da euro 10.001 a euro 25.000	€ 42,94	€ 107,36	€ 53,68	€ 134,20
Da euro 25.001 a euro 50.000	€ 70,27	€ 175,68	€ 87,84	€ 219,60
Da euro 50.001 a euro 150.000	€ 117,12	€ 292,80	€ 146,40	€ 366,00
Da euro 150.001 a euro 250.000	€ 146,40	€ 366,00	€ 183,00	€ 457,50
Da euro 250.001 a euro 500.000	€ 244,00	€ 610,00	€ 305,00	€ 762,50
Da euro 500.001 a euro 1.500.000	€ 380,64	€ 951,60	€ 475,80	€ 1.189,50
Da euro 1.500.001 a euro 2.500.000	€ 448,96	€ 1.122,40	€ 561,20	€ 1.403,00
Da euro 2.500.001 a euro 5.000.000	€ 634,40	€ 1.586,00	€ 793,00	€ 1.982,50
Valori superiori a 5.000.001	+ 10% sulle spese di mediazione	+ 25% sulle spese di mediazione	+ 10% sulle spese di mediazione	+ 25% sulle spese di mediazione

Ai sensi dell'art. 31, comma 3, del DM 150/2023 in caso di conciliazione in incontri successivi al primo, in aggiunta a quanto prevede l'art. 30, possono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri: a) esperienza e competenza del mediatore su concorde indicazione delle parti; b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri